



PART TIME

Nella riunione del 2 marzo si sarebbe dovuto discutere anche del part time ma, come detto, è stata rinviata. Restano invece i problemi, anche del part time.

Sull'argomento ci sono delle novità:

1. il Tribunale di Firenze ha accolto un altro ricorso di un lavoratore;
2. il Comitato Pari Opportunità ha scritto all'Amministrazione ed ai Ministri Alfano, Carfagna e Brunetta per sollevare la problematica dei lavoratori giudiziari.

Fa piacere non sentirsi soli nelle rivendicazioni a favore dei lavoratori perché, al di là dei ruoli e delle appartenenze sindacali, quello che dovrebbe sempre vincere sono i diritti dei lavoratori che, ne siamo certi, è possibile temperare perfettamente con le esigenze dell'Amministrazione. Basta volerlo.

Correttamente il CPO ha ricordato, tra l'altro, che *"con la delega contenuta nell'articolo 46, comma 1, lettera c) della L. 183/2010 (c.d. collegato lavoro) – nella parte in cui modifica il comma 81 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007 n.247 – il Governo è stato delegato ad adottare decreti legislativi finalizzati, da un lato, al "rafforzamento degli istituti previsti dall'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n.53, con particolare riferimento al lavoro a tempo parziale e al telelavoro" e, dall'altro, nell'articolo 16 dello stesso collegato lavoro è stata, invece, prevista la possibilità per le amministrazioni pubbliche di revocare i part-time in essere"*.

Mandateci i vostri contributi completi di tutta la documentazione utile per sostenere le istanze, alla nostra casella paola.saraceni@uglstatali.it, siamo a Vostra disposizione.

Paola SARACENI
347.0662930

Claudia RATTI
333.8653062



Ministero della Giustizia

Comitato per le pari opportunità

42/5/1

Roma, 22 febbraio 2011



*All'On.le Ministro della Giustizia
Angelino Alfano*

*All'On.le Ministro per le Pari Opportunità
Maria Rosaria Carfagna*

*All'On.le Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione
Renato Brunetta*

LORO SEDI

Oggetto: Disciplina del part-time.

Revoca dei part-time ex articolo 16 legge 4 novembre 2010, n.18.

L'articolo 16 della legge n.183/2010 prevede, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, che le amministrazioni possano, entro 180 giorni della data di entrata in vigore della legge, sottoporre a nuova valutazione i provvedimenti adottati prima della data di entrata in vigore del decreto legge n.112/2008 (convertito con modificazioni dalla legge n.133/2008) riguardanti la concessione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

A tal riguardo sono giunte a questo Comitato segnalazioni di alcuni provvedimenti di revoca che diversi Uffici territoriali stanno ponendo in essere.

In merito si sottopongono agli Onorevoli Sig.ri Ministri in indirizzo le seguenti riflessioni:

1. preliminarmente è opportuno evidenziare che la disposizione richiamata, insieme con le modifiche apportate dal D.L. n.112/2008, alla legge n.662/1996, in materia di part-time, appare non essere perfettamente coerente con le politiche di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro che dovrebbero essere prioritarie nei programmi di Governo.

Infatti, a fronte di numerosi provvedimenti in cui l'impegno a incentivare il lavoro a tempo parziale sembra essere una priorità della politica governativa, la norma da ultimo citata (oltre a quella in oggetto) ha concretamente diminuito le possibilità, soprattutto per i pubblici dipendenti, di accedere al part-time prevedendo, altresì, la possibilità per le amministrazioni di revocare quelli in essere.

2. In merito giova ricordare che con la delega contenuta nell'articolo 46, comma 1, lettera c) della L. 183/2010 (c.d. collegato lavoro) – nella parte in cui modifica il comma 81 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007 n.247 – il Governo è stato delegato ad adottare decreti legislativi finalizzati, da un lato, al *“rafforzamento degli istituti previsti dall'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n.53, con particolare riferimento al lavoro a tempo parziale e al telelavoro”* e, dall'altro, nell'articolo 16 dello stesso collegato lavoro è stata, invece, prevista la possibilità per le amministrazioni pubbliche di revocare i part-time in essere.

3. Ancora con il decreto legislativo n.198/2006 (di attuazione della direttiva comunitaria 2006/54/CE) è stato individuato tra i compiti del Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici, la promozione di azioni per la *“più ampia diffusione del part-time e degli altri strumenti di flessibilità”*. mentre con il citato D.L. n.112/2008 (e successiva legge di conversione) è stato radicalmente modificato l'istituto del part-time retrocedendolo da diritto soggettivo del lavoratore a concessione dell'ente datore di lavoro.


4. Considerato che la conciliazione dei tempi di vita e lavoro non può prescindere dal ricorso a forme di flessibilità e di riduzione dell'orario di lavoro, e considerato che statisticamente al part-time ricorrono prevalentemente donne lavoratrici, si teme che le modifiche normative citate, nella parte in cui restringono l'accesso all'istituto del lavoro a tempo parziale, possano determinare una seria compromissione della possibilità per le donne di accedere al mondo del lavoro e, soprattutto, di permanervi.

Pertanto, questo Comitato auspica che gli orientamenti restrittivi evidenziati possano essere modificati con nuovi interventi normativi, in modo da restituire a tutti i lavoratori, che si trovino in situazioni particolari, un vero e proprio diritto al part-time. Si pensi alle difficili condizioni di vita affrontate, quotidianamente, riguardo a figli affetti da handicap, coniuge o ascendenti affetti da invalidità o da patologie oncologiche ovvero nel caso di figli minori di anni 13.

5. Si potrebbe prevedere, come intervento immediato, tramite l'adozione di atti generali di indirizzo (circolari, direttive etc.) che anche la revoca dei part-time in essere, operata sulla base della norma in oggetto, avvenga nel rispetto dei principi di pari opportunità, garantendo i diritti dei/lle lavoratori/trici che si trovino in situazioni personali di particolare onere e responsabilità.

Con l'auspicio che le proposte formulate da questo Comitato possano trovare un concreto seguito, si coglie l'occasione per porgere agli Onorevoli Ministri distinti saluti.

Il Presidente del C. P. O.

Angela Fanteschi




Ministero della Giustizia

Comitato per le pari opportunità

42/S/1

Roma, 22 febbraio 2011



**Al Signor Direttore Generale
Direzione generale del personale e della formazione
Dipartimento Organizzazione giudiziaria
dott. Calogero Roberto Piscitello**

**e p.c. Al Signor Capo di Gabinetto
Pres. Settembrino Nebbioso**

**Al Signor Capo Dipartimento
dell'Organizzazione giudiziaria
Pres. Luigi Birritteri**

SEDE

***Oggetto: Articolo 16 legge 4 novembre 2010, n.183 - Circolare 24 novembre 2010 n.1196
e successivi chiarimenti del 14 febbraio 2011 prot. N. 20389.***

L'articolo 16 della legge n.183/2010, ha previsto che le amministrazioni possano entro 180 giorni della data di entrata in vigore della legge, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, sottoporre a nuova valutazione i provvedimenti di concessione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, adottati prima della data di entrata in vigore del decreto legge n.112/2008 (convertito con modificazioni dalla legge n.133/2008).

Conseguentemente il Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria ha emanato la circolare del 24 novembre 2010 n.1196 che stabilisce i criteri generali per procedere alla revoca dei part-time nell'ambito degli Uffici giudiziari.

A seguito dell'attuazione della circolare sono giunte a questo Comitato alcune segnalazioni in merito ai provvedimenti di revoca che diversi Uffici territoriali stanno ponendo in essere.

Riteniamo, pertanto, opportuno formulare in merito le seguenti osservazioni:

1. preliminarmente si lamenta la mancata consultazione di questo Comitato per la redazione delle circolari sopra indicate.

Infatti, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento, che ne disciplina l'attività, il Comitato Pari Opportunità del Ministero della giustizia *"esprime pareri e formula proposte"* per favorire l'effettiva parità uomo-donna con particolare riferimento tra le altre alla *"fruizione del part-time nel rispetto dei principi espressi dalla normativa vigente in materia di pari opportunità"*. E' noto, ed è statisticamente dimostrato, che il part-time è uno degli strumenti maggiormente utilizzati per garantire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, e ad esso ricorrono nella maggioranza le donne lavoratrici. Questi dati fanno ritenere che uno dei compiti maggiormente qualificanti dell'attività del Comitato è proprio quello di consultazione in tale materia.

2. Nel caso di specie codesto Dipartimento non ha informato il Comitato dell'adozione della circolare in oggetto (della cui esistenza si è appreso attraverso segnalazioni delle rappresentanze sindacali), circostanza che ha reso impossibile esprimere le proprie osservazioni.

3. Pur considerate le precisazioni interpretative intervenute con la successiva nota del 14 febbraio u.s., riteniamo utile segnalare che la circolare del 24 novembre 2010 potrebbe includere alcune specificazioni che sottoponiamo alla Vostra cortese attenzione:

A. In primo luogo, anche nel caso di revoca di tutti i part-time appare necessario valutare puntualmente quelle situazioni per le quali le esigenze personali del

caso concreto (familiari affetti da invalidità o patologie, figli minori, vedi puntualmente infra) sono da considerarsi meritevoli di tutela. Tale tutela, espressamente riconosciuta nell'ordinamento vigente, in particolare dall'articolo 12-bis, commi 2 e 3, del d.leg.vo n.61/2000, e successive modificazioni, dovrebbe imporre al Dirigente responsabile una ponderazione di interessi tra le esigenze delle/i singole/i lavoratrici/ori e le esigenze organizzative dell'ufficio. Riteniamo, pertanto, che sussistendo tali specifiche ipotesi si dovrebbe comunque procedere ad un loro puntuale esame, non potendo un provvedimento di natura generale rendere superfluo un approfondimento sulle specifiche necessità che hanno indotto il/la lavoratore/trice a richiedere il part-time.

- B. Nel punto 2) della circolare, vengono individuate “*situazioni*” nelle quali il soggetto che attesti la presenza di tali condizioni potrà vantare un titolo di preferenza per il mantenimento del part-time.

Le “*situazioni*” sono indicate in ordine “*di priorità*” e non sembra vi sia indicazione delle ragioni sulla base delle quali tale ordine di priorità sia stato individuato. *Prima facie*, l'elencazione appare mutuata dall'articolo 12-bis del D. leg. vo n.61/2000 (come modificato dal comma 44, dell'articolo 1, l. n. 247/2007), tuttavia le disposizioni presenti in tale norma non contengono alcun ordine di priorità tra le diverse categorie di soggetti. Infatti, nella disposizione da ultimo richiamata la “*priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale*” è riconosciuta, egualmente, in caso di patologie oncologiche che riguardino il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, o il caso di assistenza di persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa nonché ai lavoratori e lavoratrici con figlio convivente di età non superiore agli anni tredici ovvero portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge n.104/1992.

Pertanto, poiché la norma primaria richiamata non crea una gerarchia tra tali categorie di lavoratrici/ori, per la trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, riconoscendo a tutte le categorie priorità nella trasformazione, non appare condivisibile la scelta operata nella circolare in oggetto di indicare tali criteri in un “ordine di priorità”.

C. Inoltre, se tale ordine prioritario può apparire opportuno per compiere scelte che rispettino i principi di buona fede e correttezza, sarebbe stato preferibile meglio valutare le situazioni richiamate riconoscendo priorità ad esempio in caso di convivenza con figlio minore portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 L. 104/92, criterio cui dovrebbe seguire l'assistenza al familiare affetto da malattia oncologia o invalido al 100%. criteri poi seguiti dalla convivenza con figlio minore prevedendo tuttavia, una gradazione per tale ultima ipotesi, in considerazione delle fasce di età del figlio (riconoscendo priorità ai genitori di minori fino a tre anni, rispetto ai genitori di minori da tre a otto anni, a loro volta da preferire rispetto a quelli genitori di minori dai nove ai 13 anni).

Alla luce delle osservazioni che precedono, questo Comitato invita a prendere in considerazione le proposte formulate, rendendosi disponibile ad inviare una propria delegazione per un auspicato incontro con codesto Direttore generale per meglio esporre i contenuti del parere illustrato.

In attesa di un riscontro positivo, inviamo distinti saluti.

Il Presidente del C.P.O.

Angela Fanteschi


TRIBUNALE DI FIRENZE

Sezione lavoro

Il Giudice del Lavoro, visto il ricorso ex artt. 669 bis e 700 cpc presentato da [REDACTED] nei confronti del Ministero della Giustizia,

esaminati gli atti,

sentite le parti,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

La ricorrente ha chiesto al Tribunale che provvedesse alla sospensione, anche *inadita altera parte* del provvedimento del Ministero della Giustizia con il quale era stato revocato unilateralmente il suo contratto a tempo parziale (oltre che di 34 dipendenti addetti alle cancellerie); che fossero emessi in ogni caso tutti i provvedimenti che apparivano, in via cautelare e secondo le circostanze, più idonei ad assicurare gli effetti della sentenza di merito. Con condanna al pagamento delle spese di lite e con riserva di ogni azione anche in ordine al risarcimento dei danni subiti

Si è costituito il Ministero della Giustizia che, nel ribadire il corretto operato dell'Amministrazione, ha insistito per il rigetto del ricorso per mancanza di *periculum in mora* e/o per infondatezza delle ragioni di fatto o di diritto come rappresentate dalla ricorrente.

Il Tribunale osserva:

con provvedimento prot. 20001 del 29.12.2010 il Direttore Generale del Ministero della Giustizia aveva disposto la ricostituzione del rapporto di lavoro a tempo pieno di 35 dipendenti del Tribunale di Firenze in part time (tra cui l'odierna ricorrente) su richiesta di revoca del part time presentata dal Dirigente del medesimo Tribunale (prot. 4248/2011 del 16.12.2010).

Il provvedimento di revoca è stato disposto in esecuzione dell'art 16 della L. n. 183/2010 che prevede *"in sede di prima applicazione delle disposizioni introdotte dall'art 73 del DL n. 25.6.2008 n. 112, convertito nella L. n. 133.2008, le amministrazioni pubbliche di cui all'art 1, comma 2, del D.l.vo n. 165/2001, e successive modificazioni, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, possono sottoporre a nuova valutazione i provvedimenti di concessione della trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale già adottati prima dell'entrata in vigore del citato DL. n. 112.2008, convertito nella L. n. 133.2008"*.

Sulle modalità di attuazione del disposto normativo in questione è stata emanata la circolare n. 1196/2010, con la quale il Direttore Generale aveva chiarito che - con riferimento allo specifico caso di revoca del part time di tutto il personale dell'Ufficio (la richiesta di revoca del Dirigente

1

faceva espresso riferimento ai casi di cui al punto 1 della citata circolare) - i Responsabili della gestione del personale dovevano presentare specifica e motivata richiesta. In particolare, si prescriveva che, oltre al nominativo e all'indicazione del profilo professionale dei dipendenti interessati, della struttura interna o dei servizi a carattere generale a cui i medesimi dipendenti interessati appartenevano ecc, la richiesta di revoca dovesse contenere "le ragioni di carattere organizzativo che, in relazione ai profili professionali degli interessati ed alle attività o loro demandate nell'ufficio, determinano il rilevato pregiudizio alla funzionalità dell'amministrazione. Per consentire un'adeguata motivazione del successivo provvedimento, appare necessario che la motivazione sia completa e dettagliata, riferita ad ogni dipendente e senza formule generiche (del tipo: gravi carenze di organico, gravi esigenze di servizio, e così via) che impediscono l'accoglimento della richiesta dell'Ufficio".

La richiesta di revoca del part time presentata dal Dirigente del Tribunale di Firenze per la ricorrente (o recepita, per quanto attiene alla motivazione, dal provvedimento di ricostituzione del full time del Direttore Generale) così motivava: *.....determina gravi difficoltà organizzative ai servizi di cancelleria che impongono una più completa prestazione lavorativa".*

Tale motivazione non sembra consentire una valutazione del pregiudizio specifico che l'Ufficio Gip verrebbe a subire in conseguenza della prosecuzione da parte della [redacted] del rapporto in part time. Ciò in quanto la circolare richiamata richiede una motivazione dettagliata, cioè contestualizzata alle esigenze proprie del datore di lavoro in relazione alla posizione del lavoratore all'interno dell'Ufficio, non potendosi supplire con l'utilizzazione di formule generiche, che non diano effettiva contezza della reale situazione dell'Ufficio interessato.

Il tipo di motivazione utilizzata, identica anche per il personale di altri Uffici diversi dall'Ufficio Gip (ad es. per la Cancelleria civile), non è dunque sufficiente a dare atto dell'istruttoria compiuta con riferimento al caso di specie, tale da potersi dire soddisfatti i criteri di buona fede e correttezza richiesti dalla norma di legge. Peraltro, la medesima circolare ministeriale fa espresso richiamo al rispetto dei principi di correttezza e buona fede di cui alla normativa di legge, attribuendo agli stessi un particolare rilievo poiché *".....l'Amministrazione, revocando i part time, interviene pesantemente sulle situazioni personali e familiari dei dipendenti*".

Tali conclusioni sembrano imporsi laddove si valuti la fattispecie come prospettata dallo stesso Dirigente del Tribunale nella sua richiesta di revoca, cioè come caso sussumibile sotto il punto 1 della circolare ministeriale citata, il quale prevede precisi obblighi motivazionali.

Proprio perché con i provvedimenti di revoca vengono pesantemente coinvolte le situazioni personali dei dipendenti che devono essere singolarmente valutate, la motivazione con le caratteristiche indicate è richiesta contestualmente al provvedimento di ricostituzione del tempo pieno, non potendo la stessa essere sostituita da una motivazione successiva. E il richiamo alla

necessità di tutelare situazioni concrete e delicate come quelle inerenti gli equilibri familiari fa sì che l'obbligo di motivazione non si esaurisca in un problema di mera forma, ma diventi questione sostanziale, di garanzia in ordine alla avvenuta valutazione di tutte le posizioni coinvolte.

In tal senso, non appare assumere rilievo la relazione del Dirigente amministrativo depositata in atti a sostegno delle ragioni del provvedimento adottato nei confronti della ricorrente, in cui viene rilevato che le mansioni dell'██████, a seguito dell'acquisizione del profilo di funzionario giudiziario, con compiti di gestione e di indirizzo dell'Ufficio, sono di cruciale importanza e non possono essere svolte in ogni caso da un solo funzionario a tempo pieno, essendo anche l'altro funzionario a part time e potendo lo stesso chiedere la revoca del tempo pieno ricostituito; considerato che l'ufficio della ricorrente è composto da quattro unità, di cui due non potrebbero garantire l'assistenza del magistrato in udienza per problematiche personali e non potendo le altre due unità sopperire da sole a tale attività, considerato altresì che i funzionari sono stati esonerati da tale assistenza per problemi di salute.

In ogni caso, il ricorso appare fondato anche laddove si consideri il punto 2 della citata circolare, per essere stata in concreto la revoca dei part time soltanto parziale (di tutti o alcuni profili professionali; di uno o più settori dell'ufficio).

Tale punto specifica che *"... in tale ipotesi sarà necessario individuare quali part time tra quelli in corso dovranno essere revocati, sulla base dei criteri oggettivi, quali risultanti da una lettura comparata delle norme di legge e contrattuali che disciplinano la materia (art. 1, comma 44, della legge n. 247 2007). Al riguardo, verificandosi tale circostanza, il personale interessato dovrà essere invitato a presentare, nel termine che sarà assegnato dal Responsabile della gestione del personale, una dichiarazione sostitutiva di notorietà corredata dall'eventuale documentazione sanitaria attestante la sua collocazione in una delle situazioni sottoindicate....."*. situazioni relative appunto ad esigenze familiari e personali; con priorità all'anzianità posseduta, in caso di parità di condizioni.

Nella specie, il Ministero non ha fornito dimostrazione del fatto che i dipendenti interessati siano stati invitati a presentare le dichiarazioni di notorietà e che, in base alle stesse, si sia poi proceduto alla valutazione comparativa richiesta dalla circolare, al fine di potere operare una sorta di graduatoria che tenesse conto delle varie esigenze personali e familiari a seconda della diversa gravità.

In punto di *periculum in mora*, è dato evincere che la ricorrente deve accudire personalmente la figlia piccola, considerato che il marito è libero professionista spesso con attività lavorativa fuori Firenze; che i genitori della ricorrente non sembrano in grado per problemi di salute di dare una mano alla figlia (essendo loro stessi bisognosi di assistenza, in quanto affetti da gravi patologie), così come tale aiuto non sembra possa essere fornito dai suoceri, avanti negli anni.

L'articolazione attuale della prestazione lavorativa della ricorrente su 36 ore, con due rientri pomeridiani a scelta non sembra quindi permettere alla dipendente di potere attendere alle esigenze della famiglia il cui carico è particolarmente gravoso, con conseguente pregiudizio al turbamento degli equilibri familiari che non consente di potere attendere la definizione di un ordinario giudizio di merito.

Allo stato, peraltro, in considerazione della particolare situazione familiare della dipendente, non è possibile accertare neppure che, una diversa articolazione del part time, potrebbe far fronte ad eliminare il suindicato pregiudizio.

Ad una disamina sommaria della fattispecie, il ricorso appare dunque fondato, dovendosi ordinare al Ministero della Giustizia di sospendere l'efficacia del provvedimento del Direttore Generale del Ministero Giustizia prot. 20001 del 29.12.2010 relativamente alla posizione di [REDACTED]

Le spese del presente giudizio vanno poste a carico della resistente soccombente.

P.Q.M.

ordina al Ministero della Giustizia di sospendere gli effetti del provvedimento del Direttore Generale del Ministero della Giustizia prot. 20001 del 29.12.2010, limitatamente alla posizione di [REDACTED];

condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.000,00, di cui € 550,00 per onorario, € 450,00 per diritti, oltre 12,5% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge,

manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti

Firenze, 23.2.2011

Il Giudice

d.ssa Nicoletta Taiti



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

FIRRENZE D

23 FEB. 2011

ESPONENTE

CAUSARIO

